

Il vecchio ricometro viene ora sostituito da un indicatore standard e altri specifici

# Non uno, ma almeno sei Isee

Pagine a cura  
di DANIELE CIRIOLI

Il nuovo ricometro sforna almeno sei Isee. Diversamente dal passato, infatti, non vi è più un unico Isee ma un Isee «standard» e altri Isee «specifici» con riferimento al nucleo familiare indicato in Dsu. È una delle principali novità della nuova disciplina che, invece, ha conservato dal passato le formule di calcolo degli indicatori.

**Il calcolo dell'Isee.** L'Isee viene calcolato con riferimento al nucleo familiare del richiedente indicato nella Dsu. Dalla Dsu, inoltre, vengono prese le informazioni e i dati (reddito, patrimonio ecc.) utili alla sua determinazione, in aggiunta alle informazioni disponibili negli archivi di Inps e Agenzia delle entrate.

L'Isee è il valore che risulta dal rapporto tra Ise e un parametro fisso corrispondente alla composizione del nucleo familiare, come indicato nella cosiddetta scala di equivalenza (prevista dalla legge; si veda tabella). Posto in formula si ha:

$Isee = Ise/Par$   
dove:

Isee = indicatore della situazione economica equivalente;

Ise = indicatore della situazione economica;

Par = coefficiente della «scala di equivalenza» corrispondente al nucleo familiare (tabella prestabilita dalla legge).

L'Ise (indicatore della situazione reddituale) è pari alla somma tra altri due indicatori: quello reddituale e quello patrimoniale che, però, rileva solo per il 20%.

Posto in formula si ha:

$Ise = (Isr + 0,20 Isp)$   
dove:

Ise = indicatore della situazione economica;

Isr = indicatore della situazione reddituale;

Isp = indicatore della situazione patrimoniale.

Vediamo come si calcolano gli indicatori di reddito e di patrimonio.

**L'indicatore della situazione reddituale (Isr)**

L'indicatore della situazione reddituale è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- «redditi» e «spese», riferite a ciascun componente del nucleo familiare. Attenzione! Queste componenti vanno riferite al secondo anno solare precedente la presentazione della Dsu (per esempio se la Dsu viene presentata il 20 gennaio 2015, andranno prese le voci di reddito denunciate al Fisco o comunque percepite nell'anno 2013);

- «franchigie» riferite al nucleo familiare. Attenzione; vanno considerate le franchigie dell'anno solare precedente a quello di presentazione della Dsu (per esempio se la Dsu viene presentata il 20 gennaio 2015, andranno applicate le franchigie attualizzate all'anno 2014).

**L'indicatore della situazione patrimoniale (Isp)**

L'indicatore della situazione patrimoniale, per ciascun componente del nucleo familiare, è dato dalla somma tra il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

**Risultato (Isee) in 10 giorni.** L'Isee è calcolato dall'Inps e reso disponibile al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della Dsu. Questa, in particolare, la tempistica:

- se la Dsu non è presentata direttamente all'Inps (ad esempio a un Caf), l'ente che l'ha ricevuta ha tempo 4 giorni lavorativi dalla ricezione per trasmetterla in via telematica al sistema informativo dell'Isee dell'Inps;

- entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati auto-dichiarati avviene l'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria (dell'Agenzia delle entrate) da parte del sistema informativo Isee dell'Inps;

- entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria, l'Inps (in base ai dati auto-dichiarati, a quelli acquisiti dall'Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l'Isee e lo rende disponibile a chi ne ha fatto richiesta.

**L'attestazione Isee provvisoria.** Nel caso in cui trascorrono 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della Dsu senza ricevere l'attestazione Isee, si può fare ricorso a un «Modulo Integrativo» il quale, una volta compilato, consente di ottenere immediatamente un'attestazione provvisoria Isee. Tale Isee conserverà validità fino al momento di rilascio dell'attestazione Isee «ufficiale» da parte dell'Inps.

**E se i dati reddituali sono sbagliati?** Come detto, le informazioni nella Dsu sono in parte auto-dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità ecc.) e in parte sono invece acquisite direttamente dagli archivi di Agenzia delle entrate (reddito complessivo ai fini Irpef) e Inps (pensioni, indennità e trattamenti assistenziali ecc.). Nel caso in cui il dichiarante o uno dei componenti il nucleo familiare, dopo aver visionato l'attestazione Isee, rilevi inesattezze negli elementi acqui-

siti dagli archivi di Agenzia delle entrate e Inps, è possibile compilare il «Modulo Integrativo» per chiederne la rettifica, auto-dichiarando le componenti per cui ha rilevato tali inesattezze. A seguito della presentazione del Modulo integrativo, la nuova attestazione Isee riporterà sia i dati acquisiti da Agenzia delle entrate e Inps che quelli auto-dichiarati per la rettifica con il calcolo dell'Isee basato sui dati corretti.

Attenzione! I dati auto-dichiarati in rettifica sono soggetti a controlli puntuali (e non a campione, come avviene per la totalità delle Dsu).

**Talvolta può bastare la Dsu.** In caso d'imminente scadenza dei termini per l'accesso a una prestazione sociale agevolata, se non si è ancora in possesso dell'attestazione Isee si può presentare la relativa richiesta di prestazione accompagnandola della sola ricevuta di presentazione della Dsu. L'Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione Isee autonomamente, interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.



## Gli indici ISEE

**Isee Standard** È l'Isee calcolato sulla base di redditi e patrimoni dei componenti di un nucleo familiare che non registra alcuna particolarità di composizione (ad esempio presenza di disabili ecc.)

**Isee Università** Quando occorre = Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario. In tal caso è identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Esempio = Nel caso di richiesta di prestazioni universitarie (mensa, alloggio ecc.), lo studente «fuori sede» e non «autonomo» è attratto nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza. Pertanto, rileveranno anche i redditi e i patrimoni di tutti i componenti del nucleo familiare dei genitori

**Isee Sociosanitario** Quando occorre = Per l'accesso a prestazioni sociosanitarie (assistenza domiciliare a persone con disabilità, ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali ecc.). In tal caso è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo familiare più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni). Esempio = Nel caso di una persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo familiare ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell'Isee, quindi, si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona e non anche di quelli dei genitori con cui vive

**Isee Sociosanitario-Residenze** Quando occorre = Per l'accesso a prestazioni socio-sanitarie di tipo residenziale (ricoveri in residenze socio-sanitarie assistenziali, residenze protette ecc.). In questi casi, si ricorda, l'ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale. Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare (salvo che il figlio non sia a sua volta disabile e/o non autosufficiente). Ciò al fine di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.

**Isee Minorenni (con genitori non coniugati tra loro e non conviventi)** Quando occorre = Per l'accesso a prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che versino in tale situazione familiare. Si pende in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'Isee del nucleo familiare del minorenne. Esempio = Se il genitore non convivente a sua volta non è coniugato o non ha figli con persona diversa dall'altro genitore, in sede di calcolo dell'Isee per la retta agevolata per l'asilo nido si deve tenere conto anche della condizione economica di tale genitore che è aggregato al nucleo del figlio

**Isee Corrente** Consiste in un Isee aggiornato ai redditi degli ultimi dodici mesi (o due mesi, da rapportare all'intero anno, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale ci sia stata perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro

